



**ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"**

Via Della Fiera 6/n 57021 - VENTURINA

Tel. 0565/851467 Fax 0565/857764 e-mail [liic81000c@istruzione.it](mailto:liic81000c@istruzione.it)

; [liic81000c@pec.istruzione.it](mailto:liic81000c@pec.istruzione.it);

[www.istituto-marconi.gov.it](http://www.istituto-marconi.gov.it)



Unione Europea

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Laboratorio del Sapere Scientifico "La TEStaBEnFatta" Rete Scuole LSS

Venturina Terme, lì 13/03/2023

Circolare n.209

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARCONI"-CAMPIGLIA MARITTIMA  
Prot. 0002673 del 13/03/2023  
III (Uscita)

Alle alunne e agli alunni

Ai genitori

Ai docenti

**Oggetto: entrata in vigore della Legge Regionale 28 febbraio 2023, n. 8 "Disposizioni di semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico. Modifiche alla L.R. 40/2009".**

Nel fare seguito alla circolare n.182, si comunica che la Legge Regionale n. 8/2023 di cui all'oggetto è stata pubblicata sul B.U.R.T. del giorno 8 marzo 2023. Pertanto l'efficacia delle modifiche alla L.R. n. 40/2009, in tema di certificazioni sanitarie sulla tutela della salute in ambito scolastico, avranno efficacia solo a partire dal 15° giorno dalla pubblicazione, ossia dal 23 marzo 2023: fino ad allora rimarranno in essere le disposizioni precedenti.

Per opportuna conoscenza, si allega il testo della L.R. n. 8/2023 e, di seguito, si riporta l'estratto di interesse (in vigore dal 23/03/2023 in poi):

*"Art. 50 bis Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico*

*1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell'ambito scolastico, nella Regione Toscana è abolito l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffuse in attuazione della normativa vigente.*

*2. L'obbligo di cui al comma 1 permane nei casi in cui il soggetto richiedente è tenuto alla presentazione del certificato in altre regioni in cui vige una diversa disciplina*

Il Dirigente Scolastico  
Maria Elena Frongillo

(Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c2, D.Lgs.n.39/1993)